



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3 - "Coordinamento attività di vigilanza e controllo degli Enti Locali – Ufficio Ispettivo"

IL DIRIGENTE GENERALE

VIS TO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 26 della l.r. 44/91;

VISTO il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 243 bis e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ed in particolare il comma 2 dell'art 6;

VISTO il D.A. n. 5 del 18/01/2018, con il quale è stato nominato il Commissario ad Acta per la dichiarazione dello stato di dissesto del Comune di Mazzarrone, la cui esecuzione è stata sospesa dal T.A.R. Sicilia - sezione di Catania, giusta ordinanza 167/2018, in considerazione della pendenza del procedimento in questione innanzi la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la regione Sicilia;

VISTA la nota prot. 0005400 del 7/6/2018, assunta al registro del protocollo del dipartimento delle Autonomie Locali in data 11/6/2018 al n.7845, con la quale la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana – ha notificato la deliberazione n.141/2018, adottata nella adunanza del 10/5/2018, in ordine alla quale è stato accertato l'obbligo del comune di Mazzarrone "*.... di procedere tempestivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario.*" sussistendo i presupposti di cui all'art. 243 quater, comma 7, del TUEL;

PRESO ATTO che il comune di Mazzarrone ha proposto ricorso per l'annullamento della deliberazione della Corte dei Conti, richiamata, n. 141/2018, alle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione, della Corte dei Conti che, all'udienza del 10/10/2018, con provvedimento n. 145 del 10/10/2018 lo ha rigettato;

VISTA la nota prot. 15280 del 19/10/2018, con la quale il Servizio I del Dipartimento delle Autonomie Locali ha informato il servizio 3 – Ufficio Ispettivo – del rigetto disposto dalla Corte dei Conti;

ACCERTATO che, alla luce della disposizione della Corte dei Conti n.145/2018, si debba procedere senza indugio agli adempimenti successivi ed obbligatori attraverso la nomina del Commissario ad acta che, in sostituzione degli organi comunali, dia esecuzione alla deliberazione della Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Sicilia n. 141/2018 richiamata e pervenga alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del medesimo Comune;

VISTO, ancora, il combinato disposto degli articoli 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della l.r. 1.9.1993 n. 26, 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, a mente del quale è applicabile il predetto art. 109/bis dell'O.R.EE.LL. alle inadempienze relative alla mancata deliberazione del dissesto finanziario da parte degli enti locali;

RITENUTO, pertanto, di incaricare un funzionario di questo Dipartimento, in servizio presso l'Ufficio Ispettivo, quale Commissario ad acta presso il Comune di Mazzarrone, al fine di dare completa esecuzione alla delibera della Corte dei Conti più volte richiamata in sostituzione, ai sensi per gli effetti dell'art. 109 bis dell'OREELL, degli organi comunali;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1 ottobre 2015, n. 23;

VISTO il parere n. 17051 dell'8.6.2012 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, in ordine al termine da assegnare nei procedimenti di commissariamento ad acta ex art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1 - Per quanto in premessa specificato che deve intendersi riportato e trascritto e per le finalità espresse dall'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, il sig./dr. Antonio Gersabe, in servizio presso questo Dipartimento, è nominato Commissario ad acta presso il Comune di Mazzarrone (CT) con il compito in premessa specificato.

Art. 2 - Il Commissario ad acta, preliminarmente, dovrà verificare se sia stata o meno predisposta, da parte dei Servizi Finanziari dell'ente, la proposta per la deliberazione del dissesto finanziario in argomento.

Acquisita la proposta, la stessa dovrà essere prontamente inviata all'Organo di Revisione Economico - Finanziaria, affinché quest'ultimo provveda a rendere, nei tempi più brevi, la prescritta relazione, ove la stessa non sia stata ancora resa, di cui all'art. 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da allegare all'atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Art. 3 - Previo accertamento del regolare e completo corredo degli atti allegati alla proposta di deliberazione, il Commissario ad acta provvederà a convocare, il Consiglio comunale per l'approvazione della deliberazione relativa alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, assegnando un termine di giorni 30, decorrenti dalla data di prima adunanza, entro il quale il Civico Consesso dovrà provvedere all'adempimento suddetto.

Nel caso in cui dovesse risultare in corso la sessione del Consiglio, con all'ordine del giorno l'approvazione della deliberazione in argomento, il Commissario ad acta dovrà assegnare, con apposito avviso da notificare a tutti i Consiglieri, un termine di giorni 30 entro cui dovrà essere adottato il relativo atto.

In ogni caso, i sigg. Consiglieri dovranno essere formalmente avvertiti che l'infruttuosa decorrenza del termine assegnato comporterà l'azione sostitutiva del commissario ed il conseguente avvio delle procedure relative all'applicazione delle sanzioni della sospensione del Consiglio comunale e del successivo scioglimento, previste dai commi 3 e 4 dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.

Art. 4 - Il Commissario ad acta, allo spirare del termine assegnato, ove lo stesso sia decorso inutilmente, approva la deliberazione relativa alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente, in sostituzione del Consiglio inadempiente, dandone immediata comunicazione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali per i conseguenziali adempimenti ed alla Corte dei Conti.

Art. 5 - Al Commissario ad acta sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione


Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 05-11-2018

IL DIRIGENTE GENERALE
(Rizza)

Il Dirigente f.f.
Di Gaudio



Il Funzionario Direttivo
Garofalo